



Edizione di lunedì 11 Marzo 2024

CASI OPERATIVI

Ravvedimento operoso per insufficienti versamenti

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Tassa libri sociali 2024 da versare entro il 18.3.2024

di Alessandro Bonuzzi

LA LENTE SULLA RIFORMA

Statuto del contribuente: il nuovo regime di invalidità degli atti e dell'attività istruttoria

di Gianfranco Antico

BILANCIO

Fabbricato rurale abitativo concesso in comodato

di Luigi Scappini

IMPOSTE SUL REDDITO

Fatture con sconto inviate allo Sdi nei 12 giorni: quando il cavallo d'anno non aiuta

di Silvio Rivetti

PROFESSIONISTI

In cerca di personale? Ecco come scrivere un annuncio di lavoro

di Giulia Maria Rossi – HR Manager di BDM Associati

CASI OPERATIVI

Ravvedimento operoso per insufficienti versamentidi **Euroconference Centro Studi Tributari**

Alfa Srl ha effettuato il versamento dell'iva relativa al mese di gennaio 2024 in data 9 febbraio 2024 per l'importo di 8.000 euro (scadenza naturale 16 febbraio 2024).

In realtà ci si accorge che l'effettivo debito era pari a 18.000 euro; quindi, si è proceduto al versamento della differenza, pari a 10.000 euro, in data 20 febbraio 2024, senza però versare sanzioni e interessi.

Come deve essere perfezionato il ravvedimento operoso, tenendo conto che sanzioni e interessi saranno versati il 16 marzo?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Tassa libri sociali 2024 da versare entro il 18.3.2024

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

Imposta di successione: determinazione della base imponibile

[Scopri di più](#)

Entro il prossimo **18.3.2024** (il 16.3.2024 cade di sabato) le società di capitali (Spa, Sapa e Srl), comprese quelle consortili, devono versare la **tassa per la vidimazione dei libri sociali per l'anno 2024**.

Sono tenute all'adempimento in rassegna, anche le società in **liquidazione volontaria** e quelle sottoposte a **procedure concorsuali**, allorché persista **l'obbligo di vidimazione dei libri**.

L'importo dovuto è stabilito in modo **forfettario**, non variando in funzione del numero di libri o delle pagine utilizzati, in ragione della misura del **capitale sociale** o del fondo di dotazione alla data **dell'1.1.2024**, ossia dell'anno per il quale si effettua il versamento.

In particolare, la tassa ammonta a:

- **309,87 euro** per le società con capitale sociale/fondo di dotazione non superiore a **516.456,90 euro**;
- **516,46 euro** per le società con capitale sociale/fondo di dotazione superiore a **516.456,90 euro**.

Eventuali modifiche alla misura del capitale sociale o del fondo di dotazione intervenute **successivamente** all'1.1.2024 **non hanno alcun effetto sull'ammontare della tassa dovuto**. Pertanto, se in data 11.3.2024 i soci di una Srl deliberano un aumento di capitale sociale di 30.000 euro, divenendo così il capitale sociale pari a 518.000 euro, la tassa resta dovuta nella **misura ridotta** di 309,87 euro.

Il pagamento va effettuato mediante il **modello F24** e può avvenire anche attraverso compensazione di crediti. I dati rilevanti da inserire nella delega sono:

- il codice tributo **"7085"**;
- l'anno di riferimento **"2024"**.

Invece, le società che si sono costituite dall'1.1.2024, in poi sono tenute al pagamento della

tassa utilizzando il **bollettino** di c/c/p n. 6007 intestato all'Ufficio Operativo di Pescara, **prima** della presentazione del modello AA7/10.

Tuttavia, le società di capitali in essere dall'1.1.2024, derivanti dalla **trasformazione** di società di persone, avendo già una partita Iva, possono assolvere la tassa **mediante F24**. È il caso, ad esempio, di una Snc la cui trasformazione in Srl è stata iscritta nel Registro imprese **in data 1.1.2024**.

Sulla base delle indicazioni che si leggono sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonché di alcune Camere di Commercio, l'**omesso versamento** della tassa annuale è punito con una **sanzione amministrativa** che va dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, **non può essere inferiore a 103 euro** (ex [articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972](#)).

Diversamente, l'orientamento della dottrina è quello di ritenere applicabile la **sanzione generale dell'omesso versamento** di cui all'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#). Ciò in quanto:

- da una parte, [l'articolo 9, comma 3, D.P.R. 641/1972](#), che stabiliva una sanzione specifica per il mancato pagamento delle tasse annuali, è stato **abrogato** e,
- dall'altra, la [circolare 23/E/1999](#) ha avuto modo di precisare che *"il Titolo II del D.Lgs. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina **unitariamente** le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d'imposta"*.

Dunque, seguendo quest'ultimo indirizzo, all'omesso versamento della tassa annuale torna applicabile:

1. la sanzione pari al **30%** dell'importo dovuto;
2. riducibile al **15%** se il versamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni e;
3. ulteriormente riducibile all'**1% per ogni giorno di ritardo** se il versamento è eseguito con **un ritardo non superiore a 15 giorni**.

In aggiunta agli sconti previsti dall'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#) è possibile usufruire delle riduzioni da **ravvedimento operoso** (ex [articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#)). Pertanto, ad esempio:

- il ritardo di **1 giorno** è sanabile pagando una sanzione pari allo **0,1%** (1%/10);
- il ritardo di **15 giorni** è sanabile pagando una sanzione pari all'**1,5%** (15%/10);
- il ritardo oltre i 30 giorni ma **entro i 90 giorni** è sanabile pagando una sanzione pari all'**1,67%** (15%/9);
- il ritardo oltre i 90 giorni ma **entro l'anno** è sanabile pagando una sanzione pari al **3,75%** (30%/8);
- il ritardo oltre l'anno ma **entro i 2 anni** è sanabile pagando una sanzione pari al **4,29%** (30%/7);
- il ritardo oltre i 2 anni ma **entro il termine di accertamento** è sanabile pagando una sanzione pari al **5%** (30%/6).



Statuto del contribuente: il nuovo regime di invalidità degli atti e dell'attività istruttoria

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: le novità del contenzioso

Gestire il nuovo contenzioso, come delineato dal D.Lgs. 220/2023

Scopri di più

Il **D.Lgs. 219/2023** fissa dei *paletti* ben precisi in ordine **all'invalidità degli atti e dell'attività istruttoria**, introducendo nella L. 212/2000 gli [articoli 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies](#), così delineando **cinque ipotesi di invalidità** degli atti di accertamento e riscossione, per porre un freno al terreno di *scontro* fra uffici e difensori dei contribuenti, in ordine agli **effetti invalidanti degli atti**, in **manca di una esplicita norma** che collegava questi ultimi all'infrazione di una specifica e individuata disposizione.

Pertanto, sulla falsariga degli [articoli 21-septies e 21-octies, L. 241/1990](#), a seconda della qualificazione del vizio (**irregolarità, annullabilità, nullità, inutilizzabilità o inesistenza**), viene prescritto uno **specifico regime procedimentale e processuale**, che va a costituire il corpo organico delle regole delle invalidità tributarie.

Come si legge nella **relazione illustrativa al provvedimento**, con tali disposizioni si vuole delineare un **sistema “duale” delle invalidità tributarie**, articolato nei regimi generali della “nullità” in senso proprio ([articolo 7-ter](#)) e della “annullabilità” ([articolo 7-bis](#)), cui si affianca – ma in via residuale ed eccezionale – una ipotesi di “irregolarità” ([7-quater](#)) che, come tale, **non rientra nei regimi di “invalidità” propriamente detti** (questi essendo per definizione finalizzati alla elisione degli effetti giuridici e/o materiali degli atti “viziati”); infine, viene introdotta una **disciplina specifica dei vizi dell'attività istruttoria** ([articolo 7-quinquies](#)) e della **notificazione degli atti impositivi** e della riscossione ([articolo 7-sexies](#)).

Il regime di “annullabilità” degli atti dell'Amministrazione finanziaria opera quale regime “normale”, applicabile in relazione a qualunque “vizio” dell'atto, salvo diversamente stabilito dalla legge. Vi rientra qualunque ipotesi di “**violazione di legge**” (formale, partecipativa e procedimentale) che, però, devono essere eccepiti con il ricorso in primo grado a pena di decadenza e non possono essere rilevati d'ufficio dal giudice.

Il regime di “nullità” degli atti dell'Amministrazione finanziaria opera, invece, solo **in via eccezionale** e solo ove espressamente previsto da una previsione di legge, successiva all'entrata in vigore dell'[articolo 7-ter](#) (e cioè dal 18.1.2024). I vizi di “nullità”, ove previsti,

possono essere eccepiti sempre e senza limiti temporali in sede di autotutela, di rimborso o di ricorso giurisdizionale, anche in presenza di definizioni amministrative del tributo, con **l'unico limite dell'ordinaria prescrizione** del credito del contribuente. Sono altresì rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del **processo da parte del giudice**.

Nell'[articolo 7-quater](#), L. 212/2000, si introduce, in via eccezionale, una previsione espressa di mera **"irregolarità"** degli atti dell'Amministrazione finanziaria per le violazioni relative alle **informazioni c.d. "difensionali"** di cui all'[articolo 7, comma 2, L. 212/2000](#).

Inoltre, nel corpo dello Statuto dei diritti del contribuente, attraverso l'[articolo 7-quinquies](#), vengono normati i **vizi dell'attività istruttoria**, così che non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti **oltre i termini di cui all'articolo 12, comma 5, L. 212/2000**, o **in violazione di legge** (mentre *in bozza* era previsto in violazioni di libertà costituzionalmente riconosciute, così da **sigillare ciò che già la Corte di Cassazione ha più volte affermato in ordine all'inviolabilità del domicilio**, in assenza di autorizzazione del Procuratore della Repubblica).

Infine, l'[articolo 7-sexies](#), quanto alla **disciplina delle notificazioni**, recepisce la giurisprudenza delle sezioni unite in tema di inesistenza (Cassazione n. 14906/2016), di **emissione degli atti e notifica a soggetti inesistenti**, non legittimati a riceverla o estinti (ferme naturalmente restando le disposizioni speciali) e fatto salvo il diritto di ciascun terzo, anche ai fini della certezza dei termini di decadenza e prescrizione nei relativi confronti, di ricevere autonome notifiche. Fuori dai casi di cui sopra, la **notificazione potrà essere sanata qualora l'atto abbia raggiunto lo scopo**.

Resta fermo che i diversi rimedi predisposti dal legislatore – fra annullabilità, nullità, irregolarità – **non sembrano sovrapponibili**, così che – per esempio – la violazione delle norme in tema di acquisizione, cui il legislatore delegato dedica un articolo ad hoc (l'[articolo 7-quinquies, L. 212/2000](#)), **non è causa di annullabilità**, pur essendo una violazione di norma procedurale che rientrerebbe in via di principio nell'ipotesi **di annullabilità** (e per questo non rilevabile d'ufficio dal giudice).

BILANCIO***Fabbricato rurale abitativo concesso in comodato***

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

Turismo rurale e altre attività connesse

Scopri di più

Con l'[articolo 9, D.L. 557/1993](#), il legislatore ha proceduto all'istituzione del **Catasto dei fabbricati** con la conseguenza che, per quanto riguarda i fabbricati c.d. **rurali**, siano essi **abitativi** o **strumentali**, è stato **implicitamente abrogato** quanto previsto dall'**articolo 39** (ora [42](#)), **Tuir** (in senso conforme la circolare n. 73/E/1994).

Ne deriva che, da un punto di vista fiscale, ai fini della corretta qualificazione di un **fabbricato nella sub-categoria di quelli rurali** è necessario verificare **il rispetto dei requisiti richiesti** dai **commi 3 e 3-bis**, [articolo 9, D.L. 557/1993](#).

In particolare, l'[articolo 9, comma 3, D.L. 557/1993](#), individua i requisiti che un immobile deve avere per poter essere classificato quale **rurale abitativo**.

A dire il vero, **in origine**, **non** vi erano **distinzioni** tra **fabbricati abitativi e strumentali**, è solamente con il Regolamento approvato con D.P.R. 139/1998 che si è giunti a una **distinzione dei requisiti richiesti**.

Ai sensi del comma 3, **lettera e)**, **prerequisito** oggettivo è che l'immobile a uso abitativo, **non** abbia le caratteristiche delle unità immobiliari urbane di cui alle **categorie A/1 ed A/8**, o le caratteristiche di **lusso** di cui al **D.M. 2.8.1969**.

Per quanto riguarda i **requisiti soggettivi** richiesti, il fabbricato deve essere adibito ad **abitazione**, alternativamente:

- dal soggetto **titolare** del diritto di **proprietà** o di altro **diritto reale** sul **terreno** per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
- dall'**affittuario** del terreno stesso o dal soggetto che con **altro titolo idoneo** conduce il terreno a cui l'immobile è asservito; infatti, **in generale**, ai fini della ruralità è richiesto che il **fabbricato** risulti **asservito** a una **superficie** non inferiore a **10.000 mq**, censita al Catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Nel caso in cui sul terreno siano **praticate colture specializzate in serra** o la funghicoltura o altra coltura intensiva, o il terreno sia ubicato in un Comune montano ai sensi [dell'articolo 1, comma 3, L.](#)

[97/1994](#), l'estensione del fondo è **ridotta a 3.000 mq**;

- dai **familiari conviventi** a carico dei soggetti di cui sopra risultanti dalle **certificazioni anagrafiche**;
- da **coadiuvanti** iscritti come tali a fini previdenziali;
- da soggetti **titolari** di **trattamenti pensionistici** corrisposti a seguito di **attività svolta in agricoltura**;
- da uno dei **soci** o **amministratori** delle **società agricole** di cui [all'articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#), aventi la qualifica di lap.

La **lettera d)** richiede, inoltre, che il **volume** di **affari** derivante da attività agricole di colui che conduce il fondo deve essere **prevalente** (percentuale ridotta a ¼ nell'ipotesi di terreni ubicati in zone montane) **rispetto** al suo reddito **complessivo**, determinato **senza tener conto dei trattamenti pensionistici** corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.

La norma, come visto, fa riferimento, tra gli altri, alle ipotesi di **concessione** del **terreno**, nonché del fabbricato asservito, in forza di un contratto di **affitto** o ad **altro titolo idoneo**, tra cui rientra a pieno titolo anche il **comodato**, forma spesso utilizzata in agricoltura.

L'allora Agenzia del territorio con la **circolare n. 7/T/2007** ha affermato che *"Per gli **affittuari**, il **possesso** dell'immobile va **documentato** mediante apposito **atto registrato** mentre per coloro che possiedono il fabbricato sulla base di un altro titolo idoneo, quale ad esempio il **comodato**, occorre verificare se sussistono le condizioni per un **eventuale esonero** dall'obbligo della **registrazione del contratto**".*

Per quanto riguarda il **comodato**, come noto, il dato civilistico non richiede obbligatoriamente la forma scritta, ragion per cui sarà possibile che lo stesso sia redatto **anche verbalmente**.

In tale circostanza, l'[articolo 3, comma 1, D.P.R. 131/1986](#), nell'individuare la tipologia di contratto verbale soggetto a obbligo di registrazione, **non richiama** il **comodato** e, in tal senso, si è espressa anche l'Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 14/E/2001](#), nonché con la successiva [risoluzione n. 71/E/2006](#).

Ne deriva che nell'ipotesi in cui il proprietario del fondo, nonché dell'immobile, intenda far valere la **natura rurale del fabbricato** dovrà procedere solo facoltativamente a **registrazione volontaria** del **comodato** a cui si applicherà, in ragione del combinato disposto dell'[articolo 8, D.P.R. 131/1986](#) e dell'[articolo 5, comma 4](#), Tariffa, parte I, allegata al medesimo Decreto, l'imposta fissa in misura pari a **200 euro**.

Si ricorda, inoltre, che, per effetto di quanto stabilito dall'[articolo 22, D.P.R. 131/1986](#), nel caso in cui in un atto sono enunciate **disposizioni contenute** in atti scritti o **contratti verbali non registrati** e posti in essere fra le **stesse parti** intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'**imposta di registro** deve essere applicata anche alle **disposizioni enunciate**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Fatture con sconto inviate allo Sdi nei 12 giorni: quando il cavallo d'anno non aiuta

di **Silvio Rivetti**

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di Superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

Tra la possibili fonti di criticità in materia di **cessione dei crediti d'imposta da detrazioni fiscali** nell'edilizia, sono plausibilmente da annoverarsi le numerose casistiche di **fatturazione con sconto delle lavorazioni** superbonus poste in essere **entro il 31.12.2023**, a fronte di Sal emessi ai sensi dell'[articolo 121, comma 1-bis, D.L. 34/2020](#), con **invio delle fatture elettroniche allo Sdi nei primi giorni del 2024**, nel rispetto del termine dei 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione concesso dall'[articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972](#).

Richiesta se una simile circostanza **determini, ai fini del principio di cassa, una spesa sostenuta nel 2023 o nel 2024, le Entrate, con il chiarimento n. 12 reso in occasione di Telefisco del 20.9.2023, hanno sposato questa seconda soluzione, facendo coincidere il momento di emissione della fattura scontata con il momento di sostenimento della spesa, da individuarsi nella data d'invio allo Sdi.**

Le conseguenze potenzialmente negative di tale impostazione sono di tutta evidenza: perché, se l'aliquota di agevolazione applicabile per le spese sostenute nel 2024 decade dal 110% al 70%, allora anche l'oggetto dello sconto deve limitarsi al 70%; e in mancanza di bonifico dedicato per la differenza, che giustifica lo sconto ([circolare 24/E/2020](#)), l'intera spesa potrebbe essere oggetto di contestazione (per non dire delle spese sostenute per i lavori su edifici unifamiliari, casistica non più agevolabile nel corrente anno e quindi potenzialmente recuperabili a tassazione).

In questo scenario, profili di responsabilità fiscale si aprirebbero non solo in capo ai contribuenti, ma potenzialmente anche in capo ai fornitori concedenti lo sconto e ai successivi cessionari dei crediti, qualora il Fisco ne contestasse il concorso nella violazione, ai sensi dell'[articolo 9, D.Lgs. 472/1997](#), desumendo, dall'aver ignorato le indicazioni rese nel già mese di settembre, profili di colpa ordinaria per scarsa diligenza (da cui l'irrogazione delle sanzioni al 30%, a titolo proprio), quando non addirittura profili di colpa grave (da cui la responsabilità solidale nel debito d'imposta dei contribuenti, a norma dell'[articolo 121, comma 6, D.L. 34/2020](#)).

Tali conseguenze appaiono, tuttavia, **sproporzionate nelle casistiche in esame**, ove non si discute di fatture inesistenti o di documenti digitali “dimenticati” nei software di compilazione e mai inviati, ma si fa riferimento a **documenti regolarmente posti in essere**, rappresentativi di operazioni compiute come certificato dai Sal, **inviata regolarmente allo Sdi nei 12 giorni successivi** nel rispetto di quell’arco temporale che per legge è dato per l’esecuzione materiale di un **adempimento tecnico**, cui sono sottese operazioni sostanziali effettive e non certo in frode. Da questo punto di vista, può essere utile **rilevare come la soluzione proposta dal Fisco, per quanto chiara nella sua formulazione e nella sua genesi, non vada esente da qualche sommessima perplessità.**

La risposta dell’Agenzia delle entrate muove dalle regole generali d’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese detraibili per le persone fisiche, assumendo rilievo il criterio di cassa e quindi la data del pagamento. Poiché, tuttavia, nel caso della fattura superbonus al 110% integralmente scontata, **non vi è il bonifico**, allora si rende necessario sostituire la data di un pagamento “effettivo”, mancante, con la **data di un pagamento “virtuale”**.

Tale seconda data viene individuata con quella di “emissione della fattura”, evidentemente in ossequio alla regola generale dell'[articolo 21, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972](#), per il quale la fattura è “emessa” **quando è consegnata al cessionario**; ergo, nella sua versione elettronica, quando **è inviata allo Sdi**. E, tuttavia, si noti che l’invio allo Sdi della fattura **è funzionale**, nell’ordinaria logica di funzionamento del meccanismo, a **permettere al cessionario di pagare la fattura con bonifico**: cioè proprio con quel tipo di pagamento “effettivo” che, nel caso di specie, è pacificamente mancante.

Di contro, nel caso dello sconto, il pagamento della spesa **non necessita della collaborazione del cessionario**, perché tale pagamento “virtuale” **è autodeterminato da parte del fornitore** nel momento in cui concede lo sconto stesso. Se così è, allora non pare del tutto peregrino prendere in considerazione, ai fini della fissazione della data in cui il fornitore autodetermina con certezza lo sconto e, quindi, l’esistenza e l’effettuazione del pagamento “virtuale”, lo stesso **momento in cui è sancita** in maniera certa **l’esigibilità dell’Iva**: ossia il momento di **effettuazione dell’operazione**, che coincide con la **data inseribile nel campo data del file elettronico**.

Il provvedimento direttoriale in materia di regole tecniche per l’emissione della fattura elettronica prot. n. 433608/2022, come già quello prot. n. 89757/2018, prevede, infatti, al suo punto 4.1, che **“La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali”, in applicazione dell’[articolo 21, comma 4, lettera g-bis, D.P.R. 633/1972](#) per il quale, se la data di emissione della fattura non coincide con quella in cui è effettuata la prestazione di servizi, allora occorre indicare in fattura la data di effettuazione dell’operazione: ossia quella rilevante ai fini dell’esigibilità dell’Iva e della sua liquidazione, ai sensi dell’[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#).”**

Se il Fisco è alla ricerca di una data tracciabile di un pagamento “virtuale”, per poter sostenere



che a tale data **va ricondotta la rilevanza temporale dell'operazione** in capo al contribuente ai fini della spettanza della detrazione per cassa, allora il momento di effettuazione dell'operazione, a cui corrisponde la datazione della fattura nel file elettronico, **non è un momento meno "certo" della data d'invio** del documento elettronico allo Sdi: invio che costituisce, a ben vedere, un **mero adempimento meccanico**, di fondamentale importanza senza meno, ma che, per legge, può essere posto in essere **anche nei successivi 12 giorni dalla data "certa" dell'esigibilità dell'Iva.**

PROFESSIONISTI

In cerca di personale? Ecco come scrivere un annuncio di lavorodi **Giulia Maria Rossi** – HR Manager di BDM Associati

La ricerca di personale nello studio professionale è diventata ormai un tema comune che riguarda, e, nella maggior parte dei casi, preoccupa seriamente, un gran numero di studi professionali in Italia in questo momento storico.

Parlo di “*momento storico*” in particolare perché, confrontandomi con un buon numero di professionisti nell’attività lavorativa quotidiana, non posso negare che molti ormai hanno già sperimentato nel proprio studio professionale come sia cambiato profondamente il mercato del lavoro. La recente pandemia ha modificato **il significato che giovani e meno giovani attribuiscono al lavoro**, al tempo da dedicargli, alle aspettative che si nutrono su di esso e a quanto di sé stessi si è disposti a mettere in gioco in tale ambito. Questo cambiamento tanto rapido quanto profondo ha messo in crisi la crescita e il buon funzionamento del naturale turnover negli studi di professionisti. A questo **cambio di mentalità e di vedute** (maggiormente vissuto dalle nuove generazioni) si unisce il calo demografico, dunque la diminuzione di persone in età lavorativa, e la predilezione dei giovani per lavori che li sottopongano a minor stress fisico e mentale, a meno pressioni in termini di scadenze temporali da rispettare e che prevedano più tempo libero personale.

Queste e altre condizioni di mercato generano certamente uno scenario non favorevole nel quale selezionare e inserire in studio i migliori talenti in ambito professionale. Tuttavia, in quanto titolari di studio e dunque imprenditori e manager, oltre che professionisti, queste sono le condizioni del campo in cui vi trovate oggi a giocare la vostra partita imprenditoriale. Sicuramente è una bella sfida, ma, proprio come tale, va vissuta e affrontata con energia, con determinazione, e, perché no, con i giusti metodi e strumenti aziendali propri del mondo specialistico dell’acquisizione e fidelizzazione di talenti (*talent acquisition* e *talent retention*).

In questo articolo mi piacerebbe affrontare con voi in modo molto pratico la prima attività da mettere in campo nella ricerca del personale: **come scrivere un annuncio di lavoro**.

Quando un professionista si chiede come può trovare personale qualificato per il proprio studio professionale, le prime questioni che deve analizzare riguardano i canali utilizzati per raggiungere i potenziali candidati criteri di scrittura dell’annuncio di lavoro.

Iniziamo dai canali: sicuramente sai di avere a disposizione una moltitudine di strumenti, gratuiti e a pagamento, tra cui scegliere per poter comunicare e diffondere l'opportunità lavorativa che il tuo studio ha da offrire.

Ti consiglio di **studiare bene il target che desideri intercettare**, in modo da scegliere il canale adeguato e non rendere inefficace il tuo annuncio di ricerca personale. Per esempio: se cerchi una figura giovane, fresca, da formare da zero ma che possa mettere in campo energia, ambizione, motivazione e voglia di crescere, sarà strategico stringere collaborazioni con le Università oppure con le scuole del tuo territorio per poter collaborare insieme, attingere ai talenti migliori e pubblicare gratuitamente annunci di lavoro sui portali accademici e scolastici messi in evidenza agli studenti.

Al contrario, se cerchi un professionista che abbia già avuto esperienze professionali nell'ambito, sicuramente canali come LinkedIn, Indeed o piattaforme anche più settoriali per la ricerca del lavoro saranno le più indicate.

Ti ricordo che ciascuna di esse mette a disposizione alcune funzionalità utili al recruiting in versione gratuita e altre, più avanzate, a pagamento. Non dimenticare inoltre della doppia attività che puoi svolgere *online* con questi strumenti: **ricerca passiva** (pubblichiamo un annuncio e attendi che i candidati rispondano) **e attiva** (cerchi attivamente, attraverso parole chiave, i profili che ti interessano e li contatti).

Tutti abbiamo poi a disposizione "*i nostri canali*" ossia i nostri profili social di studio attraverso cui diffondere annunci di ricerca personale nella nostra rete di *followers*.

Non tralasciamo le candidature interne: dove possibile, comunica ai tuoi collaboratori la posizione vacante. Chi meglio di loro può essere e agire da Ambassador del tuo studio? Un collaboratore entusiasta e soddisfatto del lavoro che svolge con te non esiterà ad attivarsi nella ricerca del prossimo, valido, collega.

Infine, **il più efficace** – benché più lento – **canale di ricerca del personale è sicuramente il passaparola**. Rendi noto nella tua cerchia di conoscenti, professionisti, collaboratori e fornitori della grande opportunità che il tuo studio può offrire. Da questi semi potresti veder nascere collaborazioni di grande soddisfazione.

Tuttavia, tutti questi canali possono essere più o meno efficaci nel raggiungimento del risultato atteso a seconda del contenuto che diffonderai. Allora: **cosa scrivere nell'annuncio di lavoro?**

Abbandonato l'iconico ma ormai obsoleto "cerca personale" vediamo come strutturare un annuncio – in inglese *job description* – efficace.

Puoi iniziare con **una breve frase accattivante** che attiri l'attenzione del profilo ricercato e che gli faccia capire che stai parlando proprio a lui o a lei.

Per esempio: *“Sei una persona giovane e ambiziosa? Hai sempre sognato di diventare un vero Professionista, un Dottore Commercialista, ma gli interlocutori con cui ti sei confrontato fino ad ora ti hanno prospettato un percorso lungo e apparentemente privo di riconoscimenti e crescita? Il nostro Studio Professionale può offrirti l’opportunità che fa per te.”*

Poi, per prima cosa, presenta brevemente la tua realtà. Non scrivere una piatta presentazione descrittiva, per esempio *“Siamo uno studio di commercialisti impegnato a gestire al meglio la contabilità e fiscalità dei nostri clienti”*, ma **metti in risalto le caratteristiche che rendono unica la tua realtà**, spiega il cuore della mission, della vision e dei valori della tua organizzazione.

Per esempio: *“Siamo una squadra di professionisti unita e coesa, che crede fortemente nella sua mission: essere ogni giorno al fianco delle imprese italiane per supportarle nella gestione contabile e fiscale e soprattutto nella pianificazione della crescita aziendale, risolvendo dubbi e chiarendo aspetti tecnici che preoccupano o rallentano l’imprenditore”*.

Aggiungi anche una brevissima descrizione del *team*, delle sue caratteristiche e dei valori del tuo studio che desideri mettere in evidenza.

In seguito, **presenta l’opportunità lavorativa**, esplicitando il ruolo offerto espresso nel suo nome di mercato (verifica che quel *job title* esista davvero) e le attività di cui si occuperà la persona in quel ruolo.

Segue il paragrafo *“Cosa ti offriamo”*: esso indica tutto ciò che lo studio metterà a disposizione della nuova risorsa per permetterle di crescere nel ruolo, performare bene, e vivere con soddisfazione la nuova opportunità lavorativa. Elenca questi elementi partendo da quello che ritieni possa essere più importante per il tuo candidato.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: un piano di formazione, opportunità di crescita, un ambiente meritocratico, orari flessibili, la possibilità di lavorare da remoto o in forma ibrida, uffici moderni e all’avanguardia, dotazione tecnologica innovativa, attività di team building e connessione tra colleghi, welfare aziendale, ecc.

Procedi poi descrivendo chi stai cercando: **elenca le caratteristiche necessarie o preferibili che deve possedere la persona nel ruolo**. Non limitarti a caratteristiche hard (titolo di studio, anni di esperienza, conoscenza di software) ma indica anche le soft skills ricercate (voglia di crescere, ambizione, empatia, capacità relazionali, precisione, puntualità, ecc.) a seconda del profilo che vuoi intercettare.

A questo punto, specifica elementi quali sede di lavoro e modalità (in sede, full remote, ibrido) e la disponibilità di tempo richiesta (*full time* o *part-time*). Inserisci una indicazione di inquadramento e retribuzione.

Infine, può completare un ottimo annuncio anche il paragrafo *“Perché lavorare con noi?”* che **spiega quali sono gli elementi di valore aggiunto che rendono questa opportunità** e dunque il



lavoro nel tuo studio una esperienza unica.

Non preoccuparti della lunghezza della tua *job description*, preoccupati invece di scriverla **pensando esattamente alle persone che vuoi intercettare, a quali possono essere le insicurezze che loro vogliono risolvere attraverso un ottimo posto di lavoro** che al momento non possiedono oppure alle motivazioni che li rendono insoddisfatti del lavoro attuale e motivati a cambiare.

Se riuscirai a colpire queste problematiche, queste preoccupazioni dell'interlocutore e a mostrare che lavorare nel tuo studio professionale potrà aiutarli a risolverle e a realizzarsi come persone e professionisti, il tuo annuncio di lavoro avrà centrato perfettamente la sua missione e l'impresa della ricerca di nuovi talenti ti apparirà un po' meno ardua e un po' più umana.